

Ferrovie dello Stato  
UA 8/4/2008  
RFI-DTCA.00111P1200810001572

Direzione Tecnica  
il Direttore

**MINISTERO DEI TRASPORTI**  
**Dipartimento per i Trasporti Terrestri**  
**Direzione Generale del Trasporto Ferroviario**  
Via Caraci, 36 00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**  
(secondo indirizzo) Loro sedi

**COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
**Uff. Movimenti e Trasporti**  
Viale Castro Pretorio, 123 00123 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
Sig. Amministratore Delegato Sede

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
(secondo indirizzo) Loro sedi

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
**Direzione Tecnica**  
**CESIFER** Firenze

**Oggetto: Prescrizione. Direttiva n.81/T del 19 marzo 2008 emanata dal Ministro dei Trasporti.**

Allegati: 1

Gli artt. 25 e 27, commi 3, del D.L.vo del 10 agosto 2007, n. 162 dispongono che "in attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia, prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché dal D.L.vo 8 luglio 2003, n. 188, nonché da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilità con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato dal presente decreto" e "al fine di garantire la continuità del presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinata dall'art. 4 resta fermo il vigente quadro

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
A norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. N. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: € 32.585.071.349,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. IVA 01008081000 - R.E.A. 758300



normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A.”.

In conformità a quanto sopra, come richiesto dal Ministero dei Trasporti con nota 0027932-27/03/2008, in allegato 1 alla presente si trasmette copia della Direttiva di cui all'oggetto.

Il presente provvedimento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 10 agosto 2007, n. 162 e al D. L.vo 8 luglio 2003, n. 188 così come modificato dal suddetto D.L.vo 10 agosto 2007, n. 162.

  
Michele Mario Elia

“SISTEMA DI RIFERIMENTO”  
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)



*Ministero dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E IL TRASPORTO INTERMODALE  
DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

MINFTRA  
DIP4  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
SDG 6 / 04 / 05  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0027932-27/03/2008- USCITA

A R.F.I. S.p.A.  
Piazza della Croce Rossa, 1  
00161 ROMA

**Oggetto :** Direttiva sulla sicurezza della circolazione ferroviaria.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia conforme della Direttiva del Ministro n. 81/T del 19 marzo 2008.

Codesto Gestore vorrà provvedere, con propria disposizione, alla divulgazione, per quanto di competenza, dei contenuti della Direttiva di cui trattasi ai soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE  
IL DIRIGENTE  
*Dott. Enrico FINOLCHI*

Ferrovie dello Stato  
UA 7/4/2008  
RFI-ADVA0011VA/2008/0001365



PER COPIA CONFORME



## *Il Ministro dei Trasporti*

DM 81/T

ESERCIZIO 2008

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 13/2006/Div5 del 9 marzo 2006 riguardante la ricognizione delle indicazioni impartite dal Ministero sulle tematiche relative alla sicurezza della circolazione ferroviaria e la definizione del quadro di indirizzo in merito all'attrezzaggio della rete ferroviaria e dei rotabili con le tecnologie per la protezione della marcia dei treni;

VISTA la direttiva del Ministro trasporti n° DG 4/Div5 0044725 del 20 ottobre 2006 riguardante l'introduzione di misure tecnico-normative atte a favorire la transizione verso le nuove tecnologie per la protezione della marcia dei treni;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n°162 riguardante l'attuazione della direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO, in particolare, l'articolo 27 del medesimo decreto legislativo che posticipa di tre anni l'applicazione della normativa alle reti regionali;

VISTA la direttiva del Ministro dei trasporti n° 169T del 31 ottobre 2007 riguardante la gestione del periodo transitorio relativamente alle competenze in materia di sicurezza ferroviaria nelle more della piena assunzione delle attribuzioni previste dal Dlgs 10 agosto 2007, n°162 da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria;

VISTO che sono tuttora in corso i lavori del Tavolo tecnico sulla sicurezza del trasporto ferroviario attivato presso la Conferenza Stato - Regioni e formalizzato il 14 novembre 2006, in collaborazione tra le Amministrazioni centrali e regionali e che detti lavori riguardano, tra l'altro, le possibilità e le modalità di attuazione degli interventi inerenti la sicurezza della circolazione sia sulla rete ferroviaria nazionale che sulle reti regionali;

VISTA la nota di *federMobilità* n° 2007/U/63 del 6 novembre 2007 nella quale vengono evidenziate alcune criticità in ordine alla necessità di intervenire con investimenti sulle reti regionali ed ai tempi necessari per la conclusione degli attrezzaggi dei sottosistemi di bordo;

PER COPIA CONFORME

VISTA la nota n° DG 4/Div5 0114017 del 17 dicembre 2007 della Direzione Generale del trasporto ferroviario con cui è stato richiesto ad RFI di effettuare una verifica sullo stato di attuazione dei programmi di installazione dei sottosistemi di terra e di bordo per la protezione della marcia del treno;

VISTA la nota di RFI SpA n° RFI-AD/A0011/P/2008/0000121 del 31 gennaio 2008 con cui la Società ha riferito in merito agli esiti della verifica richiesta;

CONSIDERATA la necessità di attivare fin d'ora le necessarie azioni per elevare i livelli tecnologici delle reti regionali coerentemente con quanto in atto per la rete RFI;

CONSIDERATO che dal confronto emerso nel corso dei lavori del Tavolo tecnico sopra citato, i rappresentanti regionali hanno più volte manifestato l'esigenza di favorire specifici interventi finalizzati al necessario incremento dei livelli tecnologici delle reti regionali con particolare riferimento all'adozione dei moderni apparati tecnologici SSC ed SCMT e nell'ottica di armonizzare le dotazioni di sicurezza della circolazione sull'intera rete ferroviaria;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire le effettive esigenze delle singole reti commisurate al traffico previsto e, quindi, orientare l'attrezzaggio verso sistemi congrui dal punto di vista economico e tali da garantire l'interoperabilità con la rete RFI;

PRESO ATTO che per la rete in gestione ad RFI il programma di installazione del sottosistema di terra SCMT (sistema di controllo marcia treno) è stato esteso a 11.440 km di linee a fronte dei 10.500 km originariamente programmati, mentre il programma di installazione del sottosistema di terra SSC (sistema di supporto alla condotta) ha subito alcuni rallentamenti in relazione alla necessità di uno sviluppo tecnologico del prodotto che ha consentito di definire alcune nuove versioni dello stesso;

PRESO ATTO che, alla luce di quanto esposto nel precedente capoverso, il completamento dei programmi di installazione e

attivazione dei sottosistemi di terra sulla rete in gestione ad RFI sarà ultimato entro il corrente mese di marzo 2008;

CONSIDERATO che dagli esiti della verifica effettuata da RFI sullo stato di attuazione degli attrezzaggi dei sottosistemi di bordo sono emerse alcune criticità motivate dalla necessità di contemperare le esigenze di esercizio con l'indisponibilità dei rotabili durante l'attrezzaggio, dai tempi necessari per l'omologazione del considerevole numero di teste di serie, dalla saturazione della capacità produttiva delle industrie in grado di fornire gli equipaggiamenti richiesti, dalla vastità ed eterogeneità del parco rotabili;

CONSIDERATA la necessità di intervenire con congruo anticipo rispetto alle scadenze previste per fornire a RFI, ai gestori delle reti regionali ed alle imprese ferroviarie precise indicazioni affinché il processo di migrazione verso le nuove tecnologie possa completarsi senza pregiudicare la continuità dell'esercizio, ed al contempo garantire la conclusione delle attività nei tempi più ristretti possibili;

CONSIDERATI gli esiti delle consultazioni con le OO.SS. del settore ferroviario, in data 13 febbraio, con le imprese ferroviarie in data 28 febbraio 2008 e con l'ASSTRA in data 4 marzo 2008.

EMANA

la seguente


DIRETTIVA

Articolo 1

### **Interventi tecnologici sulle reti regionali**

1. I gestori delle reti regionali interconnesse alla rete nazionale comprese nell'elenco allegato al DM 5 agosto 2005 attuativo dell'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 188/2003 devono, entro 3 anni dalla data della presente direttiva, attrezzare le linee ferroviarie di propria competenza con sistemi di protezione della marcia del treno atti a garantire i medesimi livelli di sicurezza dei sottosistemi di terra adottati sulla rete in gestione ad RFI;

2. Entro lo stesso termine dalla data della presente direttiva il materiale rotabile che circola sulle reti regionali di cui al punto precedente deve essere attrezzato con sottosistemi di bordo compatibili con i sottosistemi di terra previsti sulle linee stesse;



3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al precedente punto 1, i gestori delle reti regionali interessate presentano, entro 90 giorni dalla data della presente direttiva, al Ministero dei trasporti programmi di attrezzaggio tecnologico che tengano conto delle peculiari caratteristiche di ciascuna rete regionale, in particolare in ordine alle intensità e alla tipologia del traffico esercito su tali reti, proponendo sistemi coerenti dal punto di vista economico con le tipologie di esercizio previste e tali da garantire l'interoperabilità con la rete in gestione ad RFI;

4. Detti programmi vengono valutati dal punto di vista tecnico ed economico dal Ministero dei trasporti, sentita la conferenza permanente dello Stato e delle Regioni tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna rete regionale in termini di tipologia del traffico sulla stessa rete esercito, in modo tale da definire un programma di riferimento entro il 31 dicembre 2008;

#### Articolo 2

### **Sottosistemi di bordo dei rotabili che circolano sulla rete in gestione a RFI**

PER CORRIE CONFORMI

1. Le imprese ferroviarie che circolano sulla rete in gestione a RFI dovranno completare i programmi di installazione dei sottosistemi di bordo compatibili con i sottosistemi di terra entro il 31 dicembre 2008.

2. Tali programmi, nei soli casi in cui siano stati avviati prima della scadenza di cui al precedente comma, potranno essere completati - eventualmente anche programmando la sostituzione di materiale rotabile per il quale non si prevede l'attrezzaggio - entro il 30 giugno 2009, data ultima oltre la quale non potrà circolare alcun rotabile sprovvisto dell' idoneo sottosistema di bordo.

3. Le imprese ferroviarie, ove non siano in condizione di rispettare il termine di cui al precedente comma 1, hanno l'onere di dimostrare entro il 31 dicembre 2008, l'avvenuta attivazione dei programmi di attrezzaggio, ovvero di sostituzione, per i rotabili per i quali a tale data non sia stato ancora installato il sottosistema di bordo.

4. Resta fermo che tutto il materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio sulla rete in gestione ad RFI deve essere attrezzato con i sottosistemi di bordo compatibili con i sottosistemi di terra

installati sulle linee ferroviarie sulle quali detto materiale rotabile è destinato ad espletare i servizi ferroviari.

5. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie effettuerà un costante monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

### Articolo 3

#### **Accesso alle stazioni comuni fra rete in gestione a RFI e reti regionali**


1. Entro il 31 maggio 2008 RFI elabora una analisi di tutti i casi relativi a materiale rotabile che circola esclusivamente sulle reti regionali e che accede alle stazioni comuni su binari dedicati o utilizzando tratti della rete gestita da RFI stessa, formulando proposte mirate a garantire la sicurezza della circolazione anche mediante l'introduzione di limitazioni e/o vincoli per la gestione del periodo transitorio fino al termine del 30 giugno 2009 di cui al comma 2 del precedente articolo 2.

2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di concerto con il Ministero dei trasporti - con riferimento alle competenze in materia di sicurezza delle reti regionali - consultati i gestori delle reti regionali, valuta le proposte di cui al comma 1 e promuove l'emanazione di eventuali prescrizioni di esercizio da parte dei gestori delle reti ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n° 162/2007.

3. Entro il 31 dicembre 2008, sulla base delle misure elaborate ai sensi dei commi precedenti, gli accessi alle stazioni comuni sono regolati nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2005 pubblicato sulla G.U. n° 256 del 3 novembre 2005.

19 MAR. 2008

IL MINISTRO



PER COPIA CONFORME



Handwritten initials and marks at the bottom left corner.